



**COMUNE DI TURI**  
(Città Metropolitana di Bari)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE ENTRATE LOCALI**

**Approvato con D.C.C. n. 2 del 19/02/2026  
come modificato con D.C.C. n. 11 del 29/04/2026**

## **Indice**

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Articolo 1 - Oggetto e finalità.....                                       | 3 |
| Articolo 2 – Entrate comunali rientranti nella definizione agevolata ..... | 3 |
| Articolo 3 – Soggetti interessati alla definizione agevolata .....         | 3 |
| Articolo 4 - Ambito temporale della definizione agevolata .....            | 4 |
| Articolo 5 - Componenti definibili e non definibili.....                   | 4 |
| Articolo 6 - Presentazione dell’istanza e istruttoria.....                 | 4 |
| Articolo 7 – Perfezionamento ed effetti della definizione agevolata.....   | 4 |
| Articolo 8 - Pagamento e rateazione.....                                   | 5 |
| Articolo 9 - Definizione agevolata in pendenza di contenzioso .....        | 5 |
| Articolo 10 - Decadenza dalla definizione agevolata .....                  | 5 |
| Articolo 11 - Cause di non imputabilità .....                              | 6 |
| Articolo 12 - Digitalizzazione, tracciabilità e comunicazioni .....        | 6 |
| Articolo 13 - Trattamento dei dati personali.....                          | 6 |
| Articolo 14 - Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali.....          | 6 |

## **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali. Gli articoli del presente Regolamento stabiliscono i criteri e le modalità di riscossione delle entrate dovute al Comune di Turi in applicazione della stessa definizione.
2. Finalità dell'istituto sono:
  - (i) il miglioramento dei livelli di riscossione;
  - (ii) la riduzione dei residui attivi e dei crediti di difficile esigibilità;
  - (iii) la deflazione del contenzioso;
  - (iv) l'incremento della *compliance* mediante procedure standard, trasparenti e digitali;
  - (v) incoraggiare la spontanea definizione e regolarizzazione della posizione dei contribuenti riguardo alle entrate comunali.

## **Articolo 2 – Entrate comunali rientranti nella definizione agevolata**

1. Vengono comprese tra le voci sottoposte a definizione agevolata le entrate tributarie comunali e le entrate patrimoniali comunali quali canoni, concessioni, fitti, indennità, corrispettivi, oneri di urbanizzazione e altre entrate comunali non tributarie di natura patrimoniale. Sono inclusi nella definizione agevolata i verbali elevati dalla Polizia Locale e non ancora trasmessi a Agenzia delle Entrate Riscossione.
2. Non si applica la definizione agevolata alle addizionali a tributi erariali e ad ogni altra entrata non di competenza comunale.
3. La definizione agevolata si applica esclusivamente alle obbligazioni riferite agli anni d'imposta 2010 (compreso) al 2025 (compreso), secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui all'art. 4.

## **Articolo 3 – Soggetti interessati alla definizione agevolata**

1. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi ed i coobbligati, anche in solido, che alla data di presentazione dell'istanza risultino destinatari di:
  - (i) avvisi di accertamento;
  - (ii) atti di contestazione, inclusi gli schemi di contraddittorio preventivo;
  - (iii) atti relativi ai casi in cui siano già in corso procedure di accertamento;
  - (iv) intimazioni, solleciti, ingiunzioni fiscali e ogni altro atto, comunque denominato, relativo alla riscossione coattiva, compresi gli atti delle procedure esecutive e/o cautelari;
  - (vi) controversie pendenti innanzi agli organi di giustizia tributaria, nei limiti e con gli effetti di cui all'art. 9.
2. L'accesso alla definizione agevolata è consentito anche in presenza di piani di rateazione in corso, nei termini e nelle modalità di cui agli articoli seguenti.
3. L'accesso alla definizione agevolata è permesso anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

#### Articolo 4 - Ambito temporale della definizione agevolata

1. L'istanza di definizione agevolata può essere presentata, a pena di decadenza, dal 16 marzo 2026 al **3 luglio 2026**. I termini indicati sono perentori.
2. Le modalità di presentazione dell'istanza, i criteri di ammissibilità della stessa e ogni informazione utile per agevolare l'adempimento, sono riportati in un'apposita pagina del sito istituzionale.

#### Articolo 5 - Componenti definibili e non definibili

1. La definizione agevolata comporta il pagamento:
  - (i) delle somme dovute a titolo di imposta, tassa, canone o multe elevate dalla Polizia Locale;
  - (ii) delle somme dovute a titolo di diritti, spese di notifica, spese per procedure di riscossione coattiva;
  - (iii) degli eventuali oneri non definibili per legge o per loro natura.
2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata, non sono più dovute:
  - (i) le somme a titolo di sanzione o di maggiorazione semestrale nel caso di multe elevate dalla Polizia Locale;
  - (ii) le somme a titolo di interessi, comunque denominati, maturati sino alla data di presentazione dell'istanza.

#### Articolo 6 - Presentazione dell'istanza e istruttoria

1. L'istanza è presentata esclusivamente tramite piattaforma telematica comunale.
2. L'istanza indica l'entrata comunale interessata, la o le annualità, l'atto o gli atti a cui si riferisce, gli importi di cui si chiede la definizione, l'eventuale contenzioso pendente, la modalità di pagamento prescelta (unica soluzione o pagamento rateale). **La definizione agevolata prevista dal presente Regolamento può riguardare un singolo debito tra quelli definibili. Il contribuente ha facoltà di presentare distinte istanze riferite a diverse entrate locali. Nel caso di più istanze riguardanti le medesime entrate, è considerata valida l'ultima presentata in ordine cronologico.**
3. L'Ufficio Tributi comunica l'esito dell'istruttoria entro **centoventi** giorni dalla ricezione, con determinazione dell'importo dovuto e dei relativi termini di pagamento.  
La comunicazione al contribuente è dovuta anche in caso di eventuale diniego, totale o parziale, alla definizione agevolata.
4. In caso di malfunzionamento della piattaforma di cui al comma 1 per cause non imputabili all'Ente o al contribuente, o per altre cause di forza maggiore, è consentita la presentazione dell'istanza di definizione agevolata in forma digitale, via posta elettronica certificata, o cartacea tramite protocollo comunale.

#### Articolo 7 – Perfezionamento ed effetti della definizione agevolata

1. La presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta per l'interessato l'accettazione del contenuto e degli effetti della stessa definizione, con contestuale espressa rinuncia all'impugnazione, amministrativa o giudiziale, dell'atto o degli atti di cui si chiede la definizione.

2. In presenza di un ricorso, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta la rinuncia al ricorso da depositare presso la competente magistratura.
3. Dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla scadenza della prima rata, o del pagamento in unica soluzione, sono sospese le nuove azioni cautelari o esecutive di recupero coattivo, ferma restando la validità degli atti già adottati. Per lo stesso periodo sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva a quella di presentazione della domanda di definizione.
4. In caso di pagamento della prima rata e salvo il regolare versamento delle rate entro le scadenze previste, restano sospese le ulteriori azioni esecutive e cautelari relative ai carichi oggetto di definizione.

### **Articolo 8 - Pagamento e rateazione**

1. Il pagamento avviene:
  - (i) in unica soluzione entro il 3 novembre 2026;
  - (ii) in forma rateale fino a un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, **ove possibile di uguale importo**, con scadenza fissata per l'ultimo giorno non festivo di ogni bimestre; l'importo minimo di ciascuna rata è stabilito in cento euro. La scadenza della prima rata è fissata per il **3 novembre 2026**;
  - (iii) in forma rateale fino a un massimo di centootto rate mensili, **ove possibile di uguale importo**, con scadenza fissata per l'ultimo giorno non festivo di ogni mese; l'importo minimo di ciascuna rata è stabilito in cinquanta euro. La scadenza della prima rata è fissata per il **3 novembre 2026**.
2. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro 5 giorni lavorativi dalla rispettiva scadenza determina la decadenza dalla definizione agevolata e l'immediata ripresa delle azioni di riscossione coattiva per l'importo residuo dovuto, comprensivo di sanzioni, interessi e spese come per legge.
3. E' considerato tempestivo il pagamento effettuato entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza delle rate.
4. Ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della L. 296/2006 e s.m.i., la misura annua degli interessi, ai fini del presente Regolamento, è determinata in tre punti percentuali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. In presenza di piani di rateazione in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, le somme già corrisposte sono considerate in acconto sul totale dovuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata.

### **Articolo 9 - Definizione agevolata in pendenza di contenzioso**

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è ammessa la presentazione dell'istanza di definizione agevolata anche per le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria a condizione che il contribuente alleggi alla stessa apposita rinuncia al ricorso, con contestuale deposito dell'istanza di cessazione della materia del contendere.
2. In caso di contenzioso relativo a più annualità e/o più atti, la definizione può essere parziale, purché l'istanza indichi con precisione gli atti e/o le annualità oggetto di definizione.

### **Articolo 10 - Decadenza dalla definizione agevolata**

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
  - (i) mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione oltre il termine di cui all'art. 8, comma 2;

- (ii) mancato, insufficiente o tardivo pagamento di due rate oltre il termine di cui all'art. 8, comma 2;
  - (iii) irregolarità, carenza o incompletezza dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'Ufficio Tributi;
  - (iv) dichiarazioni mendaci o presentazione di documentazione falsa.
2. La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi notificato al contribuente.
  3. In caso di decadenza:
    - (i) gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto, comprensivo di sanzioni, interessi e spese come per legge;
    - (ii) si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
    - (iii) sono riavviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo dovuto;

### **Articolo 11 - Cause di non imputabilità**

1. Il contribuente può richiedere, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, la disapplicazione dello stesso esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore, quali accadimenti o eventi eccezionali debitamente documentati, che abbiano reso impossibile il pagamento o l'adempimento.
2. L'Ufficio Tributi comunica al contribuente, con provvedimento motivato ed entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'eventuale accoglimento della stessa, disponendo la riattivazione del piano alle condizioni originarie, con eventuale rimodulazione delle scadenze.

### **Articolo 12 - Digitalizzazione, tracciabilità e comunicazioni**

1. In ottemperanza agli obblighi di legge in materia di dematerializzazione degli atti amministrativi, di digitalizzazione e interoperabilità della pubblica amministrazione, le modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, unitamente a tutte le comunicazioni e ai pagamenti sono gestiti esclusivamente con le modalità indicate in apposita pagina internet del sito istituzionale.

### **Articolo 13 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e riservatezza degli stessi dati.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Turi ed i responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna dell'Ente.

### **Articolo 14 - Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente relativa ai regolamenti comunali.
2. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di entrate comunali.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione in Albo Pretorio comunale.